

Presentazione del Gruppo in plenaria

A cura di Paola Farinacci e Cristina Gandolfi

In generale, tutte le forme di risoluzione alternativa delle controversie **ADR** hanno l'obiettivo di **rimettere al centro la relazione** tra coloro che confliggono strutturando un processo con **la presenza di un terzo il mediatore** e con l'obiettivo di favorire un esito consensuale della controversia. L'interesse sempre crescente per questo approccio ribadisce l'orientamento del legislatore verso strumenti che affrontino i conflitti fuori dall'ambito giudiziale.

In questa idea di fondo- oramai entrata nel nostro modo di pensare e di legiferare- a partire dall'Europa, **la gestione del conflitto** passa, quindi, dallo Stato alle stesse persone che quel conflitto hanno posto in essere e stanno vivendo; che quindi sono le più idonee a trovare la soluzione compatibile con le loro specifiche esigenze : negoziare non è *transigere* (ossia rinunciare ad una parte delle proprie pretese per avere soddisfazione su altre) ma creare le condizioni favorevoli affinché il risultato finale soddisfi pienamente tutti i soggetti in conflitto, in ciò facilitati da un contesto- **riservato, fiduciario e non giudicante**- che favorisca in maniera sostanziale questo processo.

L'occasione del seminario del 19 settembre promosso dal CMcmf e del sottogruppo sul dialogo tra le due mediazioni, civile commerciale e familiare ci dà la possibilità di riflettere su un tema importante che è quello **dell'incontro con la mediazione**. L'esordio del processo, il momento di conoscenza e di informazione sulla mediazione coincide anche infatti con il momento in cui si è, *si dovrebbe*, essere messi in condizione di operare una scelta che sia consapevole e -appunto- informata.

Nel gruppo che si occupa dell'esordio delle due mediazioni si vuole dunque operare una *contaminazione* (tema che tanto ci appassiona) lavorando su differenze e analogie, tra sapere, esperienze ed abilità dei mediatori esperti dove la questione dell'obbligatorietà, che sappiamo essere vigente per alcuni tipi di mediazioni civili e commerciali, è in qualche modo trasversale a tutti gli interrogativi che ci porremo. Una obbligatorietà effettiva e sperimentata negli anni, e su questo abbiamo molti dati, una obbligatorietà solo immaginata o prevista. ,

Esistono ovviamente tutta una serie di differenze che si possono elencare tra le due mediazioni (per questo si rimanda alle slides allegate) ma ciò che davvero ci interessa è praticare la contaminazione la ricerca di nuovi punti di vista.

La premessa è che comune a entrambi i percorsi è certamente il requisito **della volontarietà**, che costituisce la vera forza del percorso di mediazione. E' bene ribadirlo, quando parliamo di obbligo facciamo riferimento al solo momento informativo che costituisce per molti il vero Incontro con la mediazione. Altro e diverso nel significato e nella funzione è l'eventuale istituzione di un incontro informativo obbligatorio che . come hanno sostenuto le associazioni dei mediatori confederate nella F.I.A.Me.F. (audizione in Senato del 13 nov 2018)

Come noto, la L. n.96/17 ha conferito *stabilità* al principio della mediazione obbligatoria in alcune materie civili, alcune strettamente connesse alle vicende familiari come *successioni* e *patto di famiglia* ex l. n.55/06 o potenzialmente attinenti come *condominio* e *diritti reali*.

Al contrario In tutti i modelli di mediazione familiare si condivide che il raggiungimento di accordi parziali o globali, anche se generalmente costituisce l'esito dell'attività negoziale, non è l'obiettivo primario; lo è certamente l'attività volta ad incrementare la capacità dei genitori di utilizzare costruttivamente e con creatività le proprie risorse personali e relazioni in ottica collaborativa; Un cambio di prospettiva che va *oltre* il tema sul quale si negozia: quindi ha una valenza non solo deflattiva ma trasformativa, in funzione di prevenire la cronicizzazione del conflitto e i suoi effetti distruttivi a livello personale e sociale. In altre parole, a noi mediatori familiari piace dire che l'obiettivo è ritrovare la speranza che permette alle persone di attuare una vera riorganizzazione delle relazioni.

Alcune differenze tra i due processi sono:

- anzitutto, e fondamentalmente, in relazione ai *diritti* in oggetto: la mediazione civile si espleta per espressa previsione legislativa (art.2 D.Lgs. n.28/10) nel campo dei soli diritti disponibili, mentre la mediazione familiare è orientata a promuovere la cooperazione genitoriale nel superiore interesse dei figli e quindi ad operare per l'attuazione di diritti indisponibili;
- in termini di *regole del processo* e di funzione del mediatore: il mediatore familiare non propone alcuna soluzione negoziale ma *rende possibile* una comunicazione funzionale alla individuazione delle dinamiche che favoriscono la dimensione conflittuale e dunque all'ascolto reciproco. In particolare il mediatore propone sempre la sperimentazione di eventuali accordi. Si tratta questo di un elemento che senz'altro favorisce l'esplorazione da parte degli stessi genitori di risorse e criticità, conferendo concretezza e consapevolezza al negoziato.
- Ultimo ma non certo in ordine di importanza è la *formazione*: non soltanto un tema quantitativo e qualitativo rispetto alle materie trattate (come è noto

quella del mediatore familiare è trasversale, più specifica e corposa quanto a formazione base, comprensiva di tirocinio e supervisione (320 ore) a fronte di quella del mediatore civile (54 ore) Ma soprattutto da quando si parla di mediatore familiare come figura professionale specifica e cioè da quando abbiamo la norma tecnica UNI 6411/16 e, ancora più recente il suo profilo professionale è inserito nei descrittivi dell'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni, diventa importantissimo sottolineare come tale qualifica sia l'esito di un processo formativo comune a diverse figure professionali psicologi, avvocati, assistenti sociali ed educatori che si formano INSIEME per quasi due anni: questa è contaminazione generativa! Questa è costruzione di un nuovo sapere che rispecchia l'essenza della mediazione che è incontro tra diversi punti di vista, dialogo, relazione.

Sintetico elenco dei Temi emersi e discussi nel sottogruppo:

- Confronto tra obiettivi del primo colloquio in MCC e MF, la fase di premediazione per quest'ultima e l'eventuale tempo dedicato alla presa di decisione.
- Presenza degli Avvocati nella stanza di mediazione civile commerciale e familiare. Limite o risorsa? Confronto tra diversi modelli di operare e intendere la collaborazione con gli avvocati.
- La retribuzione recentemente stabilita per gli avvocati che assistono i clienti nella MCC.
- La funzione possibile degli avvocati in un incontro informativo di mediazione familiare alla luce dei principi di autodeterminazione, volontà e riservatezza della mediazione.
- I bisogni di chi è in conflitto e accede alla mediazione, confronto tra momenti informativi iniziali nelle due mediazioni e riflessione su ciò che "convince" ad intraprendere un percorso. Valutare i vantaggi di una mediazione rispetto a un giudizio, la *luce puntata* direttamente sulle persone coinvolte come unici attori della scena, la diversa "qualità" dell'incontro con il mediatore rispetto ad altri professionisti.
- Un accesso volontario all'incontro informativo ha potenzialità e conseguenze molto diverse da tutti i tipi di accessi coatti ed anche dal semplice suggerimento di un magistrato.